Allegato A

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE PER PERCORSI ABILITANTI E REGOLAMENTATI

TRA

W.S. EDUCATIONAL CENTER SRL – di seguito denominato "soggetto promotore",
con sede in *VIA DEI MILLE 4 – 21052 BUSTO ARSIZIO – VA,*
codice fiscale 01165220128
rappresentato dalla sig.ra *ENRICA LUALDI*
nata a *BUSTO ARSIZIO - VA*
il *19/08/1942*

E

AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE ATS-ASSL LANUSEI – di seguito denominato "soggetto ospitante",
con sede legale in *VIA ENRICO COSTA – 57 – SASSARI - 0700 - SA*
codice fiscale /P.IVA 00935650903 - 92005870909
rappresentato dal DOTT. ANDREA MARRAS
nato a NUORO
il 17-09-1958

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

1. *AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE ATS-ASSL LANUSEI* su proposta di *W.S. EDUCATIONAL CENTER SRL,* si impegna ad accogliere presso la sua sede operativa di *VIA ENRICO COSTA, 57 – SASSARI – 0700 (SA) soggetti* di seguito denominati "tirocinanti", per tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra percorso formativo e lavoro per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2.

2. Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell'arco temporale che è definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.

ARTICOLO 2
PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, redatto secondo lo schema adottato da Regione Lombardia e sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

2. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.

3. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.

ARTICOLO 3
LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.

2. Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del progetto individuale attraverso la predisposizione di puntuali report.

Inoltre predispone in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini della certificazione delle competenze.

3. il tutor aziendale, svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.

ARTICOLO 4
DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. le parti concordano che il tirocinante:
   a) durante lo svolgimento dei tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
   b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D. Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
   c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
   d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico ed al tutor aziendale.

2. Le parti concordano altresì che al termine del tirocinio il promotore, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente la descrizione delle attività svolte nonché una valutazione sull'esito del tirocinio.

ARTICOLO 5
GARANZIE ASSICURATIVE

1. Ogni tirocinante è assicurato:
   a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a carico di *W.S. EDUCATIONAL CENTER SRL: POLIZZA N. 25418725-04*
   b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da *W.S. EDUCATIONAL CENTER SRL: POLIZZA N. 112/00492241 – COMPAGNIA INA-ASSITALIA.*

2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante nel progetto formativo al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.

ARTICOLO 6
MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa. In particolare si fanno carico:

a) della "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011.

   - formazione generale: erogazione a carico di *W.S. EDUCATIONAL CENTER SRL;*
   - formazione specifica: erogazione a carico di *W.S. EDUCATIONAL CENTER SRL;*

b) della "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41D.Lgs. 81/08: erogazione a carico di *W.S. EDUCATIONAL CENTER SRL;*

c) dell'"Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 81/08: erogazione a carico di *AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE ATS-ASSL LANUSEI in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) alla organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale.*

ARTICOLO 7

DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. **Convenzione singola -** La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione alla data di conclusione del tirocinio (indicato nel progetto formativo individuale), comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

2. sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie
   a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
   b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
   c) qualora emergano sostanziali incompatibilità fra soggetto ospitante e tirocinante.

3. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte tramite mail e avrà effetto a partire dalla data reciprocamente concordata.

Busto Arsizio, 06-11-2018

W.S. EDUCATIONAL CENTER SRL
Enrica Lualdi

.....

AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE
ATS-ASSL LANUSEI
DOTT. Andrea MARRAS

.....

.....
Timbro

In calce alla copia della convenzione che sarà sottoposta alla firma di ogni singolo tirocinante:

Per presa visione:

SCHINTU Antonio

.....